



COORDINAMENTO REGIONALE PER LA CRISI SIRIANA

BEIRUT

Iniziativa di emergenza in Siria
per il miglioramento della sicurezza alimentare e delle condizioni igienico sanitarie
AID 10803
SIRIA

Oggetto: Chiarimenti in merito alla Call for Proposals per l'iniziativa di emergenza AID 10803 - Iniziativa di emergenza in Siria per il miglioramento della sicurezza alimentare e delle condizioni igienico sanitarie, pubblicata in data 10 ottobre 2016.

In relazione al bando in oggetto, si pubblicano i seguenti chiarimenti in merito a richiesta pervenute da possibili soggetti proponenti:

Domanda n. 10803/1. Nel bando è riportato che "le proposte progettuali non potranno prevedere l'invio di personale italiano in Siria, pertanto le attività sul terreno dovranno essere realizzate esclusivamente con personale locale" (pag. 9) e che "Date le condizioni di alta instabilità nel paese, non sono ammesse visite sul campo da parte del personale espatriato" (pag. 15). Tale divieto vale solo per il personale italiano o si estende anche al personale espatriato di altre nazionalità (non siriano)? È possibile prevedere un capoprogetto espatriato che gestisce il progetto in remoto da un paese limitrofo?

Risposta alla domanda n. 10803/1. **In virtù delle le condizione di alta instabilità in Siria non è ammesso l'invio di personale italiano né sono ammesse visite sul campo da parte del personale espatriato. Per personale espatriato si intende il personale italiano di cui sopra, pertanto dal bando non si rilevano criteri ostativi all'invio di personale non-italiano in Siria né alla gestione del progetto coordinato da personale espatriato in remoto, fermo restando che le attività di progetto siano realizzate con personale locale.**

Domanda n. 10803/2. È possibile che un soggetto senza fini di lucro presenti una proposta progettuale in qualità di mandatario di un ATS ed un'altra proposta in qualità di socio (mandante) di un'altra ATS?

Risposta alla domanda n. 10803/2. **Ciascun soggetto senza fini di lucro può presentare unicamente una (1) proposta progettuale nell'ambito della presente Call for Proposals, indipendentemente dal suo ruolo (sia esso proponente - da solo o in qualità di mandatario di un'ATS, o altrimenti mandante di un'ATS). La presentazione di più di una proposta da parte di uno stesso soggetto (sia esso proponente - da solo o in qualità di mandatario di un'ATS, o altrimenti mandante di un'ATS) è, pertanto, motivo di esclusione.**

Domanda n. 10803/3. La proposta progettuale, in caso di soggetto no profit privo di sede operativa in Italia (ONG locale) va presentata dallo stesso o dalla ONG italiana partner tramite sua PEC?

Risposta alla domanda n. 10803/3. Come riportato dalla Call for Proposals a pag. 17, la proposta di progetto dovrà essere presentata dall'organismo proponente via posta elettronica certificata (PEC) specificando nell'oggetto “Siglaenteproponente_IniziativaEmergenza_AID_10803” al seguente indirizzo: crisisiria@pec.agenziacooperazione.gov.it.

Domanda n. 10803/4. I progetti comprovanti l'esperienza della ONG locale possono essere presentati in inglese? Tutta la documentazione a supporto se prodotta dalla ONG locale in lingua diversa da quella italiana deve essere accompagnata da una traduzione?

Risposta alla domanda n. 10803/4. Come riportato a pagina 2 della Call for Proposals, la lingua ufficiale della presente procedura comparativa è la lingua italiana. Se ne deduce, pertanto, che la presentazione della documentazione (la documentazione a corredo della proposta è elencata al paragrafo 7) in lingue diverse dall'italiano non è ammessa e sarà considerata motivo di esclusione. Si chiarisce, tuttavia, che per alcuni documenti, sarà ammessa la presentazione in inglese o la traduzione autocertificata degli stessi in lingua inglese. Trattasi nello specifico di:

- a) termini di riferimento per il personale di gestione del progetto;
- b) documentazione relativa a precedenti progetti di emergenza umanitaria realizzati dal soggetto proponente;
- c) lettera di gradimento da parte delle autorità competenti per il progetto;
- d) accordo con eventuali partner;
- e) documentazione attestante l'impegno al finanziamento del progetto da parte di eventuali soggetti cofinanziatori;

In caso di progetto presentato da soggetto non iscritto all'elenco:

- f) documentazione attestante la regolare costituzione e conformità rispetto alla normativa vigente nel Paese di appartenenza;
- g) accordo con il soggetto iscritto all'elenco.
- h) eventuale ulteriore documentazione di supporto non elencata al paragrafo 7 della Call for Proposals.

Domanda n. 10803/5. In caso di soggetto no profit privo di sede operativa in Italia (ONG locale), le tranches di finanziamento saranno inviate alla ONG locale o a quella italiana?

Risposta alla domanda n. 10803/5. Le rate del finanziamento saranno erogate all'organismo proponente, con cui si stipulerà il disciplinare di incarico una volta approvato il progetto ed il relativo finanziamento.

Domanda n. 10803/6. In caso di soggetto no profit privo di sede operativa in Italia (ONG locale) la fidejussione bancaria dovrà essere prodotta dalla ONG locale o da quella italiana?

Risposta alla domanda n. 10803/6. La fidejussione bancaria dovrà essere presentata dall'organismo proponente. Se il soggetto proponente è un organismo non iscritto nell'elenco (poiché privo di una sede operativa in Italia), la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria ed assicurativa.

Domanda n. 10803/7. Nel caso in cui il soggetto presentatore sia un soggetto non-profit privo di sede operativa in Italia ma dotato di accordo di partenariato con un soggetto italiano iscritto nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, per far partecipare al progetto e quindi per essere considerato ufficialmente nella proposta anche il soggetto italiano partner del soggetto proponente è sufficiente l'accordo di partenariato come previsto dal comma 1, par. 5.1, pag. 15 del bando (affiliazione, associazione, partenariato), oppure occorre procedere con una ATS specifica per la proposta progettuale presentata?

Risposta alla domanda n. 10803/7. In caso di progetto congiunto tra un soggetto non-profit privo di sede operativa in Italia ed un soggetto italiano iscritto all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 (col quale esiste un accordo di partenariato preesistente, paragrafo 5.1, comma 1), come riportato nel paragrafo 7 "Documentazione a corredo della proposta di progetto" della *Call for Proposals*, la proposta progettuale dovrà comprendere un accordo istitutivo dell'ATS tra i due soggetti, oppure, una lettera d'impegno, a firma dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti, a costituire l'ATS primissima della stipula del Disciplinare d'incarico.

Aggiornato all'8/11/2016.